

# CAMERA DEI DEPUTATI N. 2164

## PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei Deputati BELCI, BOLOGNA, BORGHI e FUSARO

*Presentata l'11 marzo 1965*

Modifica del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 817, ratificato con legge 29 giugno 1951, n. 550, e dell'articolo 6 della legge 27 novembre 1954, n. 1170, per la determinazione dei posti vacanti disponibili per l'immissione in ruolo dei maestri in soprannumero nella provincia di Trieste

ONOREVOLI COLLEGHI! — La provincia di Trieste, a seguito del Trattato di pace, è stata praticamente smembrata per cui, attualmente, oltre al comune capoluogo, fanno parte del territorio della provincia appena altri cinque comuni, alcuni dei quali di minima entità.

Questa situazione territoriale ha, evidentemente, delle logiche conseguenze sul piano scolastico ed in particolare sulla strutturazione del ruolo organico della scuola elementare. Infatti sul totale di 893 posti del ruolo del Provveditorato di Trieste, ben 782 sono nel comune capoluogo ed appena 91 negli altri comuni.

Ai sensi degli articoli 5 e 6 della legge 27 novembre 1954, n. 1170, i maestri del ruolo in soprannumero sono immessi nel ruolo normale nel limite dei quattro quinti dei posti disponibili ogni anno nei vari comuni, escluso il capoluogo di provincia. In tal modo a Trieste, in cui le scuole sono situate quasi interamente nel capoluogo, si rendono vacanti al fine suddetto appena due o tre posti all'anno.

Avviene così che, mentre nelle altre province della Repubblica il passaggio dal ruolo soprannumerario a quello normale si ottiene dopo uno o due anni dalla vincita del concorso, essendo la grande maggioranza dei posti del ruolo provinciale nel territorio della pro-

vincia e non nel comune capoluogo, a Trieste, invece, gli insegnanti soprannumerari devono attendere dieci e più anni.

Infatti, dal 1955 fino ad oggi, hanno conseguito il passaggio appena ventinove interessati e ne rimangono in attesa perfino alcuni del concorso 1955 e tutti coloro che vinsero i successivi concorsi.

Risulta evidente la situazione di svantaggio in cui si trovano questi maestri che, tra l'altro, non sono dei giovanissimi, vincitori del primo concorso a cui abbiano partecipato, bensì, in genere, sono stati già titolari di ruolo per lunghi anni nelle province finitime — non essendo stati in passato banditi concorsi a Trieste — i quali, per ritornare nella città dove risiedono le loro famiglie, hanno rifatto il concorso.

D'altra parte è da tener presente che, essendo ormai buona parte dei novanta posti in organico negli altri comuni della provincia di Trieste coperta con insegnanti residenti negli stessi comuni minori, i quali non hanno interesse a chiedere il trasferimento nel capoluogo di Trieste, fra alcuni anni non si renderà più libero alcun posto nella provincia e quindi i maestri soprannumerari non avranno più alcuna possibilità di passaggio nel ruolo normale.

Per ovviare a questa del tutto particolare situazione, si ritiene necessaria una parziale modifica del decreto legge 7 maggio 1948, n. 817, ratificato con legge 29 giugno 1951, n. 550, che stabilisce la ripartizione dei posti disponibili ogni anno nei comuni capoluogo di provincia, per cui due terzi vanno a favore dei trasferimenti magistrali ed un terzo è riservato ai futuri concorsi, ed un'altra parziale modifica dell'articolo 6 della legge 27 novembre 1954, n. 1170, articolo con il quale si escludono i posti vacanti nel comune capoluogo dai posti da conferirsi ai maestri del ruolo soprannumerario per il passaggio nel ruolo normale. Con tale modifica si stabilisce che, per la sola provincia di Trieste, nella determinazione del numero dei posti vacanti, da considerarsi disponibili per l'immissione dei maestri soprannumerari nel ruolo normale, non siano esclusi i posti vacanti

nel comune capoluogo che, per le leggi succitate, dovrebbero essere accantonati per i futuri concorsi magistrali.

In tale modo questa particolare situazione potrebbe essere notevolmente alleggerita, non togliendo nulla, come numero di posti, a coloro che in futuro parteciperanno ai futuri concorsi magistrali a Trieste. Essi, infatti, anziché concorrere su una parte dei posti di ruolo normale e su un'altra parte di ruolo soprannumerario, concorreranno su un eguale numero di posti, tutti del ruolo soprannumerario, sapendo però che in detto ultimo ruolo non dovranno, a loro volta, attendere dieci o più anni.

Per ottenere ciò il bilancio dello Stato non verrebbe aggravato da alcun onere.

Si propone pertanto il seguente progetto di legge:

---

## PROPOSTA DI LEGGE

---

### ARTICOLO UNICO.

A parziale modifica del decreto-legge 7 maggio 1948, n. 817, ratificato con legge 29 giugno 1951, n. 550, e dell'articolo 6 della legge 27 novembre 1954, n. 1170, nella determinazione dei posti vacanti da considerarsi disponibili per l'immissione — ai sensi dell'articolo 5 della suddetta legge — nel ruolo previsto con decreto-legge 2 maggio 1947, numero 499, dei maestri soprannumerari della sola provincia di Trieste, non vanno esclusi i posti vacanti nel comune capoluogo di Trieste.